

Il 2 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto che regola le prestazioni emissive dei generatori di calore alimentati a biomasse solide; le classi di qualità, i metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale. Insomma tutto quello che serve per scegliere i generatori più efficaci.

Generatori di calore a biomassa meno inquinanti

ANTONIO RENATO
SORAGNESE

In un periodo in cui l'inquinamento ambientale è particolarmente sentito dalla popolazione e dalle amministrazioni locali, che non hanno molti strumenti per ridurre gli inquinanti in città se non quello del blocco del traffico delle auto, la pubblicazione e l'entrata in vigore del decreto n. 186/2017 del ministero dell'Ambiente, emanato di concerto con il ministero della Salute e dello sviluppo economico, è di buon auspicio verso la strada della riduzione degli inquinanti dei componenti come i generatori di calore alimentati a combustibili solidi, anch'essi spesso accusati di incrementare l'inquinamento nelle nostre città.

Il decreto del 7 novembre 2017, n. 186 [1], è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2017 ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2018, 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Il decreto era atteso, tanto che alcune regioni, come la regione Veneto, ne avevano anticipato i contenuti nella Deliberazione



del 29 novembre 2016, n. 1908 [2], recante la: "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria", pubblicata sul bollettino regionale del 13 dicembre 2016, n. 120. Il

provvedimento del ministero dell'Ambiente è più restrittivo di quello della regione Veneto che ne avevano anticipato i contenuti (vedi TIS n. 334, febbraio 2017, ndr).

Altri provvedimenti restrittivi sono stati approvati dalla Regione Lombardia, dalla Regione

Emilia Romagna e dalla Regione Lazio (accennati su TIS n. 343, dicembre 2017, ndr).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento contenuto nel D.M. n. 186/2017 stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Esso individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale. Sono stati stabilite anche le indicazioni che devono essere fornite per l'installazione e la gestione dei generatori di calore.

I produttori devono seguire le disposizioni indicate nelle norme riportate nel box "I requisiti tecnici" per richiedere la certificazione ambientale.

LE DEFINIZIONI.

Per comprendere le nuove disposizioni è utile ricordarsi delle disposizioni contenute nell'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [3], e in particolare le seguenti:

a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di

combustione alimentato con i combustibili individuati nel decreto stesso al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;

b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espresse attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità;

d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

Questo punto è molto importante per chi poi deve installare i generatori in quanto la certificazione è senz'altro un parametro di scelta dei generatori stessi.

Il produttore deve rivolgersi a un organismo notificato abilitato al rilascio della certificazione ambientale del generatore di

Il regolamento contenuto nel DM 186 stabilisce requisiti, procedure, competenze per il rilascio della certificazione dei generatori a biomassa

I REQUISITI TECNICI

I generatori di calore a biomasse possono essere certificati in base alle seguenti categorie e conformemente alle seguenti norme UNI EN:

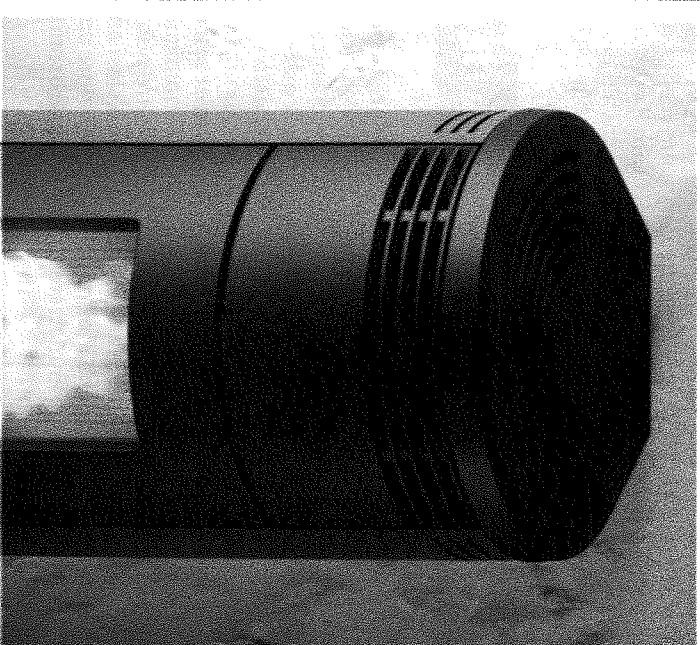
- a) **camini chiusi, inseriti a legna:** UNI EN 13229 - inseriti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
- b) **caminetti aperti:** UNI EN 13229 - inseriti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
- c) **stufe a legna:** UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
- d) **stufe ad accumulo:** UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore

alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;

e) **cucine a legna:** UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;

f) **caldaie fino a 500 kW:** UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;

g) **stufe, inseriti e cucine a pellet - termostufe:** UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.



TAB. 1 PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE DEI GENERATORI
E DI VALORI PER OTTENERE LE 5 STELLE

Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η %
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Caminetti chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet, termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentate a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

calore che vuole porre in commercio. Entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta, l'organismo notificato effettua le prove, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive

*Per saperne di più
vai su rnolimpianti.it*

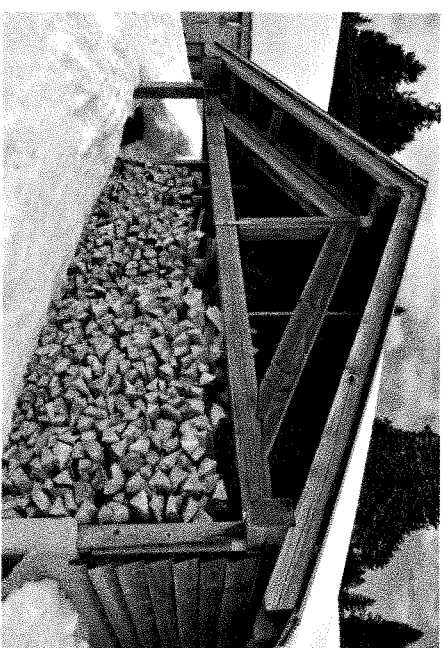
del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale. Nel caso di esito negativo lo comunica al produttore. Le classi di qualità per il

rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1.

La classificazione si basa sui parametri riportati nella tabella: rendimento energetico (η), emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Nella tabella, a titolo di esempio sono riportati i valori dei suddetti parametri per ottenere la classe 5 stelle.

Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni si deve fare riferimento alle norme Unite elencate nel box. Nel caso di prodotti esteri e certificati da enti di pae-

si dell'Unione europea, il produttore deve presentare all'organismo notificato la documentazione in suo possesso e dopo tre mesi e la verifica positiva, l'organismo notificato assegna la classe di qualità



e rilascia la certificazione ambientale. Dopo il rilascio della certificazione ambientale, il produttore deve indicare sul generatore di calore certificazione del possesso della certificazione unitamente all'indicazione della classe di qualità di appartenenza. L'elenco delle certificazioni ambientali rilasciate dall'organismo notificato deve essere pubblicato sul sito dell'organismo.

I controlli spettano al Ministero dell'ambiente che può richiedere informazioni agli organismi notificati. Per svolgere tale compito può avvalersi anche dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il produttore deve indicare nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:

- la classe di appartenenza;
 - le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
 - le corrette modalità di gestione del generatore;
 - il regime di funzionamento ottimale;
 - i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
- Per i generatori di calore ancora in magazzino che sono senza libretto di installazione prima della loro immissione sul mercato devono essere integrati con tutti i dati su riportati dopo il rilascio della certificazione ambientale. Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore deve garantire l'informazione al pubblico attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.

(foto di Federica Orsi)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[1] D.M. 7 novembre 2017, n. 186.

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. (GU n. 294 del 18-12-2017)

[2] Deliberazione G.R. Veneto 29 novembre 2016, n. 1908.

Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, al fine dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. (B.U. R. Veneto Ord. 13/12/2016, n. 120)

[3] D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Norme in materia ambientale (GU 14-4-2006, n. 88, s.o. n. 96)
Regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Decorative Radiators ■ Comfortable Indoor Ventilation ■ Heating & Cooling Ceiling Systems ■ Clean Air Solutions

Sempre il miglior clima per

INSTALLAZIONE IDEALE

fort, salute ed efficienza energetica per il perfetto clima abitativo
m.zehnder.it

zehnder
always the
best climate